



Decreti
RILANCIO
e CURA ITALIA
MISURE UTILI
PER I RIFUGI



EMERGENZA COVID-19 SELEZIONE DELLE MISURE UTILI AI RIFUGI

Cari Soci, care Socie,

tra le attività imprenditoriali della montagna colpite dall'emergenza da Covid-19 vi sono anche i nostri rifugi.

Per fronteggiare le conseguenze economico finanziarie determinate da questa emergenza, sono state introdotte specifiche misure di sostegno per lavoratori e imprese, contenute nel Decreto n.34 definito "Rilancio" e nel Decreto n.18 definito "Cura Italia".

Tra queste ve ne sono diverse che possono essere utili per supportare l'attività dei nostri rifugi.

Abbiamo ritenuto utile fornire alle Sezioni e ai gestori dei rifugi, in un unico documento, un elenco in forma schematica delle misure di sostegno e delle principali novità.



IRAP

(Art.24)

Imposta	Beneficio	Destinatari	Soggetti esclusi dal beneficio	Note
IRAP	<p>Non è dovuto il versamento del saldo 2019 e della prima rata dell'acconto 2020</p> <p>(l'importo della prima rata dell'acconto 2020 è comunque escluso dal calcolo dell'imposta da versare a saldo per lo stesso periodo d'imposta; resta fermo il versamento dell'acconto per il 2019)</p>	<p>Imprenditori e lavoratori autonomi con ricavi o compensi non superiori a 250 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Imprese di assicurazione • Amministrazioni pubbliche • Intermediari finanziari e società di partecipazione 	<p><i>Il beneficio si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1836 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e successive modifiche</i></p>



CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO

(Art.25)

Oggetto	Destinatari	Calcolo	Soggetti esclusi dal beneficio	Note
<p>Contributo a fondo perduto al fine di sostenere i soggetti colpiti dall'emergenza epidemiologica "Covid-19"</p>	<p>Soggetti esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo (con ricavi o compensi nel p.i. precedente non superiori a 5 milioni di euro) e di reddito agrario, titolari di partita IVA</p> <p>↓</p> <p>se con fatturato e corrispettivi di aprile 2020 inferiori ai 2/3 di quelli di aprile 2019</p>	<p>Ammontare del contributo calcolato applicando una percentuale alla differenza tra ammontare del fatturato e dei corrispettivi di aprile 2020 e ammontare del fatturato e dei corrispettivi di aprile 2019</p> <p>Contributo riconosciuto per un importo non inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Soggetti con attività cessata alla data di presentazione dell'istanza • Enti pubblici di cui all'art. 74 del TUIR • Intermediari finanziari e società di partecipazione • Soggetti che percepiscono indennità di cui agli artt. 27, 38 del DL 18/2020 • Lavoratori dipendenti e professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai DLgs 509/1994 e 103/1996 	<ul style="list-style-type: none"> - Il contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresì ai fini del rapporto di deducibilità di cui agli artt. 61 e 109, comma 5, del TUIR, e non concorre alla formazione del valore della produzione netta, ai fini IRAP - Istanza da presentare all'Agenzia delle entrate entro 60 giorni dalla data di avvio della procedura telematica secondo quanto previsto da apposito provvedimento - Accredito diretto su c/c del beneficiario



CREDITO D'IMPOSTA PER CANONI DI LOCAZIONE PER IMMOBILI A USO NON ABITATIVO

(Art.28)

Beneficio	Destinatari	Soggetti esclusi dal beneficio	Utilizzo del credito d'imposta	Note
Credito d'imposta pari al 60% del canone di locazione versato per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020, relativo ad immobili non abitativi destinati all'esercizio dell'attività d'impresa, anche agricola e, di lavoro autonomo	Imprese, anche agricole Lavoratori autonomi Enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti per gli immobili non abitativi destinati all'attività istituzionale	Le imprese, i lavoratori autonomi con: - ricavi o compensi, superiori, nel 2019, a 5 milioni (tale limite non si applica alle imprese alberghiere) e, - una diminuzione del fatturato inferiore al 50% nel mese di riferimento rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente	È utilizzabile dopo il pagamento dei canoni anche in compensazione nel modello F24 È possibile optare, in luogo dell'utilizzo diretto, per la cessione del credito al locatore, o ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito	Il credito d'imposta non è cumulabile con quello previsto dall'art. 65 del decreto Cura Italia Per le strutture turistico ricettive con attività stagionale il credito d'imposta spetta con riferimento a ciascuno dei mesi di aprile, maggio e giugno 2020

Credito d'imposta ridotto al 30% per affitto d'azienda. Nota bene: Ai fini della modalità di calcolo per la verifica del calo del fatturato o dei corrispettivi, l'Agenzia ha rinviato ai chiarimenti resi nella circolare n. 9/E del 13 aprile 2020, paragrafo 2.2.5



CREDITO D'IMPOSTA PER L'ADEGUAMENTO DEI LUOGHI DI LAVORO

(Art.120)

Beneficio	Destinatari	Beni agevolati	Note
È pari al 60% delle spese sostenute nel 2020, fino ad un limite di 80 mila euro, per la realizzazione degli interventi richiesti dalle prescrizioni sanitarie e dalle misure di contenimento contro la diffusione da COVID-19	Imprese e lavoratori autonomi Non spetta alle imprese ed ai lavoratori autonomi che non esercitano la loro attività in luoghi aperti al pubblico	- Interventi di rifacimento di spogliatoi e mense - Interventi per la realizzazione di spazi comuni e ingressi, di spazi medici - Acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti - Acquisto di arredi di sicurezza	È cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese nei limiti del costo sostenuto Può essere ceduto ad altri soggetti ma non è rimborsabile



CESSIONE DEI CREDITI DI IMPOSTA

(Art.122)

Beneficio	Ambito oggettivo	Note
<p>Fino al 31 dicembre 2021, i beneficiari dei crediti d'imposta per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 possono optare per la cessione, anche parziale, degli stessi ad altri soggetti, i quali possono utilizzare il credito ceduto anche in compensazione</p>	<p>Crediti di imposta per:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fitti - Sanificazione - Adeguamento degli ambienti di lavoro 	<p>La quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno non può essere usufruita negli anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso</p>



CREDITO D'IMPOSTA PER SANIFICAZIONE E L'ACQUISTO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

(Art.125)

Beneficio	Destinatari	Note
<p>È riconosciuto nella misura del 60% delle spese sostenute nel 2020, fino ad un limite massimo di 60 mila euro per ciascun beneficiario, per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale atti a garantire la salute di lavoratori ed utenti</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Imprese - Lavoratori autonomi - Enti non commerciali, compresi enti del terzo settore e enti religiosi civilmente riconosciuti 	<p>Il credito d'imposta è utilizzabile in dichiarazione ovvero, senza limiti di importo, in compensazione in F24</p> <p>Sono abrogati gli articoli 64 del decreto Cura Italia e 30 del decreto Liquidità</p> <p>Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle Imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini IRAP</p>



MEMORIZZAZIONE E TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI GIORNALIERI

(Art.140)

Oggetto	Beneficio	Note
Proroga al 1° gennaio 2021	<ul style="list-style-type: none">- Non applicazione delle sanzioni agli operatori che non sono in grado di dotarsi entro il 1° luglio 2020 di un registratore telematico ovvero di utilizzare la procedura web messa a disposizione dell'Agenzia delle entrate- Slittamento del termine per l'adeguamento dei registratori telematici per la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri esclusivamente al Sistema della Tessera sanitaria	Resta fermo tuttavia l'obbligo di emettere scontrini o ricevute fiscali, di registrare i corrispettivi sui registri IVA e trasmettere con cadenza mensile telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati dei corrispettivi giornalieri



INCREMENTO DEL LIMITE ANNUO DEI CREDITI COMPENSABILI

(Art.147)

Beneficio	Destinatari
A decorrere dal 2020 è fissato ad un milione di euro il limite per la compensazione, in F24, dei crediti tributari	Tutti i contribuenti



RIDUZIONE DEGLI ACCONTI IRPEF, IRES E IRAP DOVUTI PER L'ANNO 2020

(ARTICOLO 20)

Oggetto	Destinatari	Periodo
Non sono dovuti interessi e sanzioni nel caso in cui gli acconti IRPEF, IRES e IRAP versati con il c.d. metodo previsionale, ossia in base all'imposta che si presume dovuta per il periodo successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, risultino almeno pari all'80% della somma effettivamente dovuta a titolo di acconto	Tutti i soggetti passivi IRPEF, IRES e IRAP	Acconti dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019



SOSPENSIONE VERSAMENTI IMPRESE MAGGIORMENTE COLPITE

(ART. 61)

Oggetto	Destinatari	Sospensione	Ripresa	Note
Imposta sul valore aggiunto, ritenute, contributi previdenziali e assistenziali, premi per l'assicurazione obbligatoria.	Imprese maggiormente colpite indicate nelle lettere da a) a r) del c. 2 art. 61 (ad es. teatri, ristoranti, asili, terme, parchi divertimento, musei, biblioteche etc.), nonché soggetti di cui all'art. 8 DL 9/2020 (es. turismo)	Dalla data di entrata in vigore del Decreto fino al 30 aprile (tranne che per associazioni sportive: fino al 31 maggio). Inoltre sono sospesi i versamenti IVA che scadono a marzo 2020	Ripresa versamenti, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020. (per associazioni sportive entro il 30 giugno o rateazione in 5 rate mensili da giugno 2020)	<i>Per i versamenti dovuti dal settore «turismo» la sospensione dei termini dei versamenti relativi a ritenute, contributi previdenziali e assistenziali e premi per l'assicurazione obbligatoria era già prevista dall'art. 8 del DL 9/2020. Per i versamenti IVA dovuti dai soggetti con volume d'affari inferiore a 2 milioni di euro si applica l'art. 62</i>